

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2009, N. 27

Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità

Con la presente legge, la Regione Emilia- Romagna, in conformità ai principi sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, nonché ai principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione Europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, e in particolare a quelli posti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), persegue quali obiettivi, l'assunzione, come sancito nei documenti internazionali e nazionali, delle nuove definizioni e dell'evoluzione dell'educazione ambientale a educazione alla sostenibilità; la definizione di una nuova organizzazione del sistema regionale dell'educazione alla sostenibilità, l'ampliamento dei soggetti che vi prendono parte, con la precisazione dell'apporto specifico di ciascuno; l'indicazione delle nuove funzioni delle strutture educative sul territorio (i Centri di educazione alla sostenibilità) e il ruolo delle reti di scuole per la sostenibilità, prevedendone i criteri per il riconoscimento e promuovendo la razionalizzazione della loro presenza sui territori; la promozione ai diversi livelli del coordinamento di tutte le educazioni (all'ambiente, alla salute, alla corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e mobilità sostenibile, alla partecipazione, ecc.), in coerenza con i principi definiti dall'ONU e dall'UNESCO per l'educazione alla sostenibilità.

La Regione persegue i predetti obiettivi attraverso il sistema regionale INFEAS, la Commissione regionale di coordinamento, il programma regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità (programma regionale INFEAS), le periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente e della sostenibilità della Regione Emilia-Romagna e la messa a disposizione del catalogo delle fonti e di tutti i dati sull'ambiente e sulla sostenibilità in suo possesso.

L'articolo 2 della legge, analizza più specificatamente il sistema regionale di informazione e di educazione alla sostenibilità definendolo una

organizzazione a rete che coinvolge una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio regionale con l'obiettivo di promuovere il coordinamento, la qualificazione e la continuità delle attività di educazione alla sostenibilità.

L'articolo 3 prosegue con l'esame del programma regionale INFEAS, quale strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione alla sostenibilità, approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta.

L'articolo 4 riguarda i centri di educazione alla sostenibilità (CEAS) ossia strutture educative distribuite sul territorio regionale che si rivolgono a istituti scolastici, famiglie, cittadini e comunità locali.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, con atto di Giunta, della Commissione regionale di coordinamento per l'informazione e l'educazione alla sostenibilità dettandone composizione, compiti e competenze.

Da ultimo, all'articolo 9, la legge in esame prevede che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, sia autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione "Forum nazionale sul risparmio e conservazione della risorsa idrica," avente quale finalità la promozione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la diffusione e l'applicazione di politiche di risparmio, di conservazione e di uso efficiente della risorsa idrica nei settori agricolo, civile, zootecnico e industriale nonché la promozione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di risparmio, di conservazione e di uso efficiente dell'acqua a livello nazionale, regionale e locale.